



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE PRESSO
GLI ARCHIVI DEL PALAZZO SAN SALVATORE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

San Giovanni in Persiceto

Il R.U.P.
Ing. Lucrezia Mantovani



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'appalto si rinvia alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui si rinvia:

- Codice Civile;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- DM 37/2008: (Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
- Codice dei Contratti : Decreto Legislativo n. 36/2023 e relativi allegati.
- Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili"



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO - RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

Articolo 1.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle seguenti opere: "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE PRESSO GLI ARCHIVI DEL PALAZZO SAN SALVATORE", secondo quanto meglio descritto negli elaborati costituenti il progetto esecutivo. Fanno, inoltre, parte integrante dell'appalto, tutti quegli interventi di completamento delle opere sopraelencate, necessari a garantire la piena funzionalità e l'interconnessione tra le aree interessate dal progetto. Tali interventi fanno parte integrante dell'appalto anche se non rilevabili nel dettaglio degli elaborati tecnici del progetto e, pertanto, sono tutti compresi nel corrispettivo indicato nel prezzo d'offerta.

2. Le quantità dei materiali ed i prezzi unitari sono indicati negli elaborati tecnici del progetto, le quali potranno subire delle variazioni senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo o riconoscimento di maggiori spese.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Devono intendersi compresi nell'appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione delle diverse opere.

5. Si precisa che la ditta dovrà, in sede di valutazione dell'offerta, tenere presente che le lavorazioni oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato speciale dovranno essere realizzate in modo da garantire la continuità con le attività svolte all'interno della biblioteca, limitando al massimo il disturbo e le interferenze con le attività svolte. Le modalità operative dovranno essere concordate con la Committenza e la Direzione Lavori. Inoltre tutto il materiale presente nella biblioteca dovrà essere adeguatamente protetto in modo da non arrecarvi alcun danno.

Articolo 1.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue :

A	Importo esecuzione lavori	207.106,36 €
B	Costi manodopera (non soggetti a ribasso)	46.104,75 €
C	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.644,67 €
A+B+C	Importo Totale dell'appalto (IVA ESCLUSA)	258.853,78 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'affidatario in sede di offerta, aumentato dell'importo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, lettera b) e lettera c) e non soggetti a ribasso.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

3. Il costo della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. I prezzi unitari, come risultanti a seguito del ribasso offerto, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, comprendono:

PER I MATERIALI - Ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada.

PER GLI OPERAI - Ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie.

PER I NOLI - Ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso.

PER I LAVORI - Tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, nessuna esclusa, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi in tutti i prezzi di elenco compreso ogni compenso per gli oneri tutti, che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

PER OGNI LAVORAZIONE - I costi per la sicurezza interni.

5. Si precisa che, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 in materia di "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", questa stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 1.3 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 1.4 - Categoria assimilabile e categorie subappaltabili:

1. Ai sensi degli artt. 2 e segg. dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati come segue:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione della lavorazione</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo complessivo € (costi della manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi)</i>
OG2 - PREVALENTE	Lavori edili su immobili vincolati	II	€ 258.853,78
TOTALE			€ 258.853,78

Articolo 1.5 - Forma e stipula del contratto

1. Il contratto sarà stipulato "a corpo" e si perfezionerà nei termini di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'affidatario in sede di offerta si estende e si applica ai prezzi



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

unitari in elenco; detti prezzi unitari si intendono espressi al netto degli oneri della sicurezza, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

3. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Presente Capitolato speciale d'appalto;
- il Computo metrico estimativo;
- il Piano operativo di sicurezza (o l'eventuale Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 qualora ne ricorrano le necessità).

4. Il contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti.

5. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

6. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.

7. Le spese del contratto medesimo, le copie occorrenti, i diritti, le registrazioni ed altro sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritti di rivalsa, ivi compresa l'imposta di bollo come previsto nella tabella A annessa all'allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1.6 - Descrizione sommaria delle opere

1. Il presente appalto prevede l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Palazzo San Salvatore, sito nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, in Piazza Garibaldi n. 7, mediante la realizzazione di nuove compartimentazioni Rei e di una scala di sicurezza.

2. I lavori che formano oggetto dell'appalto sono ulteriormente specificati negli elaborati tecnici, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

3. E' di esclusiva competenza dell'Appaltatore l'organizzazione di ogni singolo intervento, fermo restando le condizioni e le clausole fissate nel presente capitolato e le ulteriori disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

4. L'Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi ed attrezzature necessari per la perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori.

Articolo 1.7 - Esecuzione dei lavori

1. A seguito della stipula del contratto la Stazione Appaltante procederà ad effettuare la consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di controllare col proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati l'esecuzione delle attività contrattualmente previste, il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

lavoratori.

A) Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori

L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

B) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa

Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste.

C) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti.

Gli interventi e le operazioni eseguite all'alba, al tramonto e/o eventualmente di notte non potranno essere consentite se non dietro preventiva autorizzazione della D.L.

Articolo 1.8 - Garanzia operativa

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

Articolo 1.9 - Sorveglianza e controllo sulle lavorazioni

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sui lavori effettuati tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- a) accertare la corrispondenza dei lavori eseguiti dalla Ditta alle norme contrattuali;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

- b) vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione dei lavori;
 - c) ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.
2. Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.
3. In tema di riserve, trova applicazione quanto disposto dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1.10 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche durante il corso dei lavori, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporne all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, come previsto all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023.
3. La modifica contrattuale deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se presente, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento del POS.
4. Non sono riconosciute modifiche al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Articolo 1.11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici, e in genere tutto quanto oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di appalto, negli elaborati progettuali e nella descrizione delle singole voci.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

3. L'accettazione di materiali, apparecchiature, impianti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali, le apparecchiature, gli impianti non potranno essere accettati e pertanto messi in opera.

4. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali, i Capitolati speciali-parte tecnica (edile, strutturale, elettrico, meccanico), prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.

Articolo 1.12- Cessione del contratto - Cessione crediti - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. E' ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Si precisa che se l'Appaltatore non si è avvalso in sede di presentazione dell'offerta, della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le lavorazioni oggetto del presente capitolato.

5. Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni oggetto del presente appalto, in ragione delle specifiche caratteristiche e della natura delle prestazioni oggetto dello stesso, così come previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1.13- Programma esecutivo dei lavori - Consegna dei lavori - Termine - Proroga- Penali - Premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori dovrà essere avviata entro 45 giorni dalla firma del contratto, con consegna risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Tale indicazione non comporta alcuna limitazione in ordine alle lavorazioni da eseguire. Qualora il verbale di consegna dei lavori non riporti alcuna indicazione in ordine alle lavorazioni da eseguire immediatamente, l'Appaltatore deve attenersi al cronoprogramma dei lavori e al proprio programma esecutivo, se già approvato dalla Stazione appaltante.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in 167 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. In caso di ritardo ingiustificato rispetto all'inizio e/o ultimazione delle lavorazioni indicate nel singolo ordine di lavoro, sarà applicata una penale giornaliera dello 1/1000 (1 per mille) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. 36/2023.

7. Detta penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

8. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore a predetta percentuale trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione della penale di cui al presente comma, non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, c.1, ult.per., del Codice Civile.

10. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

11. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata la proroga, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, e se riconosciuta giustificata, è concessa dalla direzione dei lavori purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

12. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile unico del progetto entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile unico del progetto non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

13. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile unico del progetto o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute, adeguate da parte del responsabile unico del progetto con annotazioni sul verbale.

Articolo 1.14 - Anticipazione

1. In materia di Anticipazione si rimanda all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1.15 - Contabilizzazione dei lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

a) Lavori a misura

a1. Qualora in corso d'opera sia necessario introdurre modifiche ai lavori oggetto d'appalto e non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della modifica con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

a2. Nei casi di cui al comma a1, qualora le stesse modifiche non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali, si procederà mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente, fermo restando che le stesse modifiche possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

a3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

a4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

a5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui al presente progetto.

a6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle modifiche di cui al comma a1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma a2, con le relative quantità.

b) Lavori a corpo

b1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

b2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

b3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione la percentuale della quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

b4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base di gara in base al quale effettuare l'affidamento, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

b5. Gli oneri per la sicurezza vengono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e su gli atti di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

c) Lavori in economia

c1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata: per la manodopera secondo i prezzi indicati nel prezzario regionale dell'Emilia Romagna, non soggetti a ribasso di gara e per i materiali e gli oneri della sicurezza con formazione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

Articolo 1.16 - Modalità di pagamento

Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute, con le limitazioni di cui al comma 7, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 5, al netto del ribasso di gara, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

4. Entro i tempi massimi fissati dal Codice dei Contratti e relativi allegati dalla data di emissione del SAL di cui al comma 3 il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato nel termine di legge, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, da emettersi con le modalità indicate all'ultimo paragrafo del presente articolo.
6. In deroga alla previsione del comma 1, al termine dei lavori può essere emessa una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1. In tal caso, l'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non potrà superare il 95% dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residui, pari al 5% dell'importo contrattuale, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del sotto paragrafo "Pagamenti a saldo". Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti aggiuntivi approvati.
7. Ai fini del pagamento delle prestazioni la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
9. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, nr. 40.
10. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti. Tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
11. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertito con L. 23/6/2014 n. 89, l'Appaltatore è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico al COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO è il seguente:

1. codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) : UFXT0G
2. i.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni): c_g467
12. Le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla presente procedura ed il Codice Univoco di Progetto (CUP) assegnato al Progetto di Investimento Pubblico comprendente il presente intervento, come riportati nei documenti di gara. L'indicazione di entrambi i suddetti Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa altresì indispensabile ai fini di cui alla Legge 136/2010, come prescritto al comma 2 del citato art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i
13. Le fatture elettroniche dovranno necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
 3. ditta, ragione o denominazione sociale dell'appaltatore, codice fiscale e partita IVA
 4. causale (ossia numero identificativo e descrizione del presente appalto);
 5. numero di protocollo e data della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ovvero n. di rep. e data del contratto d'appalto;
 6. C.I.G. e C.U.P. della presente procedura
14. Prima dell'emissione della fattura elettronica, l'appaltatore dovrà trasmettere a mezzo posta elettronica (comune.persiceto@cert.provincia.bo.it) una nota contabile degli importi oggetto di fatturazione (compresi oneri fiscali), per consentirne la verifica alla stazione appaltante; a seguito di tale verifica, sarà comunicato all'appaltatore il numero di ordine informatizzato da menzionare in ogni fattura.
15. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 - Decreto M.E.F 23/1/2015). Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.
16. Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, a norma dei successivi articoli in materia di subappalto del presente capitolato, l'emissione della fattura per l'intera rata di acconto è comunque a carico dell'appaltatore, il quale dovrà indicare, anche ai fini tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, gli estremi del conto corrente proprio e del subappaltatore o cottimista.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al paragrafo "Pagamenti in acconto" (comma 2), nulla ostando, è pagata nel termine di legge, dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento da rilasciarsi nei termini di cui all'art.125 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici ai fini dell'emissione della fattura.
4. Il certificato di pagamento di cui al comma 3 non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, emessa con le seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata di saldo si applica integralmente quanto previsto ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, del precedente paragrafo "Pagamenti in acconto".

Articolo 1.17 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Articolo 1.18 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al paragrafo "Pagamenti a saldo" (comma 3), per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Articolo 1.19 - Obblighi dell'Appaltatore

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore:

A- *Prima dell'inizio dei lavori*

- 1) Richiedere eventuali ordinanze e occupazione di suolo pubblico.
- 2) Accertarsi contestualmente alla D.L. dello stato delle aree o dei locali liberi da persone o cose.
- 3) Concordare con la D.L. le modalità di gestione delle interferenze.

B- *Durante i lavori*

- 4) L'esposizione in cantiere dell'elenco giornaliero dei dipendenti propri operanti nel cantiere medesimo del cartello di cantiere sul sito, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché utilizzando il formato predisposto dalla Regione Emilia-Romagna che sarà fornito in sede di affidamento;
- 5) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel D.Lgs. 81/2008, le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica;
- 6) L'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali ed ai singoli ordini di lavoro emessi; in modo che le opere risultino a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola d'arte e collaudabili, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal presente Capitolato Speciale di Appalto (in ogni caso l'Appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del C.C.).
- 7) Valutare, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con la Direzione Lavori, tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con le attività svolte all'interno dell'edificio, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando le attività in essere;
- 8) Predisporre le occorrenti opere provvisoriale, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività svolte all'interno dell'edificio, eventuali ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento/ Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

9) Limitare al massimo le interferenze con l'accesso organizzando gli approvvigionamenti di cantiere e lo smaltimento dei rifiuti e materiali di risulta in orari di minor afflusso da parte degli utenti e del personale;

C- A fine lavori

10) La pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

11) Lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc... compreso lo smaltimento dei contenitori di vernice, diluente, colato in discarica autorizzata a carico dell'Appaltatore.

12) La consegna di tutte le necessarie certificazioni relative ai materiali e/o alle attrezzature posate, nonché le dichiarazioni di conformità dell'esecuzione delle opere, qualora previste dalla normativa.

Articolo 1.20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Per quanto concerne la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni dell'art. 96 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. ed in particolare si precisa che occorre:

- a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del citato decreto;
- b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) ridurre le eventuali interferenze presenti con altre lavorazioni e lavoratori, attuando le misure previste nel DUVRI e nel PSC, qualora necessario.

Dovranno essere altresì rispettate le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili".



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Articolo 1.21 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
2. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - 1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - 2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Articolo 1.22 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'affidamento e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori, redige e consegna un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3. Il piano operativo di sicurezza (POS) dovrà rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1.23 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano operativo di sicurezza ed il piano di sicurezza e coordinamento formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 1.24 - Responsabilità dei cantieri, sicurezza, viabilità

1. Il Direttore di cantiere, qualora non fosse il titolare dell'Impresa, sarà individuato da quest'ultima tra i propri dipendenti o consulenti ed assumerà ogni responsabilità civile o penale sia nell'esecuzione dei lavori che in caso di incidenti. L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al D.L. prima dell'inizio dei lavori il nome del Direttore di cantiere.
2. Il D.L. dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa.
3. L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né quindi riduce, comunque, la sua responsabilità.
4. L'Impresa è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene tutte le prescrizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Pertanto, la Committente e tutto il personale addetto alla sorveglianza o all'esecuzione delle opere restano completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a personale e a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, all'Impresa ed alla Committente stessa, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

5. In particolare, la ditta appaltatrice dovrà curare direttamente, se necessaria, la collocazione dell'idonea segnaletica di indicazione dei cantieri oggetto d'appalto e si assumerà tutte le responsabilità per eventuali danni causati alla circolazione.
6. L'Impresa si farà totale carico del risarcimento dei danni provocati a strade e manufatti, sia pubblici che privati, direttamente o indirettamente causati per accedere al luogo di lavoro coi propri mezzi.
7. L'Impresa dovrà, altresì curare direttamente le domande di autorizzazioni alla Polizia Locale e, se necessari, ad altri enti o soggetti, per poter adempiere a quanto aggiudicatole.
8. L'impresa è altresì tenuta ad operare con attrezzature e modalità che rispettino tutte le normative in materia di sicurezza.
9. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 1.25 - Assunzione e trattamento del personale

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che al presente appalto, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nello stesso può essere in primis il Contratto collettivo nazionale di lavoro per imprese edili, senza escludere altri contratti di lavoro di attività compatibili con le attività di realizzazione di impianti di spegnimento a gas inerte.

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta i libri matricola e paga, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione ufficiale (D.U.R.C.) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Ente, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze predette, si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro cui procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

Articolo 1.26 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Articolo 1.27 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto previsto per l'affidamento dei lavori in oggetto, ivi compresa l'imposta di bollo così come previsto nella tabella A annessa all'allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il presente affidamento è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge.

3. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 1.28 - Danni alle opere

1. In caso di danni alle opere, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a farne denuncia alla Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia, la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Articolo 1.29 - Altre condizioni contrattuali

1. Prima dell'affidamento l'amministrazione procederà a verificare le dichiarazioni sostitutive mediante acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.

2. A pena di risoluzione del contratto codesta Ditta si obbliga ad osservare il DPR 16 Aprile 2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto, consultabile all'indirizzo:

<https://dgegovpa.it/Sangiovannipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682;>

Articolo 1.30- Garanzie

GARANZIA PROVVISORIA: ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante richiede la garanzia provvisoria.

GARANZIA DEFINITIVA: per l'esecuzione del contratto dovrà essere presentata dall'appaltatore una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dell'art. 117 del citato decreto legislativo.

Articolo 1.31 - Assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore costituisce e consegna alla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata conformemente a quanto previsto dal DM 16 settembre 2022, n. 193 e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore alla somma degli importi delle seguenti partite:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro (diconsi/00 Euro) corrispondenti all'importo contrattuale;
- partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00 (diconsi duemilioni,00 Euro);
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila,00 Euro);

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (diconsi unmilione cinquecentomila,00 Euro).
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda integralmente a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1.32 - Risoluzione del contratto e recesso per giusta causa

1. L'Amministrazione comunale risolverà il contratto nell'ipotesi di cui all'art.122, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 oltre che in quelle obbligatorie di cui al comma 2 e applicherà integralmente quanto previsto al citato art.122 del codice degli appalti.
2. La risoluzione avverrà anche nell'ipotesi di raggiungimento di un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La risoluzione del contratto, o l'esecuzione d'ufficio, verrà disposta in conformità delle prescrizioni vigenti in materia e all'Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali ricorsi. In entrambi i casi all'Impresa, comunque, verranno pagati con i prezzi previsti in elenco solo le prestazioni eseguite.
4. L'Ente ha inoltre diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1.33 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Bologna.
5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Articolo 1.34 - Tracciabilità

1. In merito all'entrata in vigore della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si fa presente che:
 - a) l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136 del 13/8/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
 - b) l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli stessi soggetti si obbligano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c) l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si precisa che l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare sarà verificato che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 3 L. 136/2010.

Articolo 1.35 - Esecuzione o completamento dei lavori in caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento dell'esecutore

1. Come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o il completamento dei lavori.

Articolo 1.36 - Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva

1. Il committente acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

2. Qualora dal D.U.R.C. risulti un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

3. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 1.37 - Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
2. Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 1.38 - Riservatezza

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
3. L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 1.39 - Collaudo

1. Le modalità tecniche ed i tempi di svolgimento del collaudo sono disciplinati dall'art. 116 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 a cui espressamente si rimanda.

Articolo 1.40 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l'esercizio da parte dell'Impresa dei diritti, di cui dall'Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".
2. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).
3. Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo e-mail: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO c/o Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

5. I dati personali sono trattati dal Comune sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo per le seguenti finalità istituzionali: gestione e manutenzione patrimonio immobiliare del Comune. Il trattamento non riguarda dati sensibili, né giudiziari. I dati sono comunicati a: Istituti di Credito, per il pagamento dei corrispettivi; agli Istituti Assicurativi, Previdenziali e Antinfortunistici per la verifica della regolarità contributiva; sono diffusi con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito Internet www.comunepersiceto.it.

6. Nell'ambito del Comune i dati possono essere trattati da specifici Incaricati designati appositamente dal Responsabile del trattamento. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell'interessato (art. 7 e ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) possono essere rivolte al Titolare del trattamento Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), oppure al Responsabile del trattamento specificamente designato al riscontro dei diritti sopra riportati.

Articolo 1.41 - Norma di rinvio ed interpretazione del capitolato speciale d'appalto e del contratto

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 36/2023.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. In caso di norme del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggiore dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.